



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22/06/2026

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	5
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	5
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata	6
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	6
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento	7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali risultanti dai carichi pendenti affidati al Concessionario della Riscossione, di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 - Imposta municipale propria (IMU)/ Imposta comunale sugli immobili (ICI)
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
 - Tassa sui rifiuti (TARI)/ Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA)
2. Possono essere ammessi alla definizione agevolata, i debiti relativi alle entrate indicate al comma 1, risultanti dai carichi affidati al Concessionario della Riscossione, di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fino al 09/02/2024 e richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:
 - avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune di Rivarolo Canavese, divenuti esecutivi;
 - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune di Rivarolo Canavese;
3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:
 - del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
 - delle sanzioni amministrative non tributarie;
 - delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla di presentazione della dichiarazione di definizione;
 - degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non è dovuto il pagamento delle somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- sanzioni amministrative tributarie;
 - interessi liquidati in fase di accertamento;
 - interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento e dell'ingiunzione;
5. I pagamenti degli importi relativi alle voci di cui al punto 4, effettuati anche anteriormente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata di cui all'art. 4, comma 1, non sono ripetibili e le somme pagate restano definitivamente acquisite.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore che intende beneficiare della definizione agevolata è tenuto, **entro il termine del 30 settembre 2026**, utilizzando il modello predisposto dal Concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a presentare istanza secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Rivarolo Canavese;
2. -Nell'istanza di cui al comma 1, il debitore dichiara se intende pagare in unica soluzione ovvero indica il numero delle rate mensili con le quali intende effettuare il pagamento e che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento;
3. Il debitore che intende pagare in unica soluzione deve provvedervi **entro il 30 novembre 2026**.
4. Se il debitore dichiara che intende pagare mediante rateazione, il Concessionario della Riscossione, di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, trasmette al debitore il piano rateale, specificando l'ammontare complessivo delle rate e le relative scadenze, ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale. Il debitore è tenuto a effettuare il pagamento **della prima rata entro il 30 novembre 2026**;
5. Nell'istanza di cui al comma 1, il debitore indica la pendenza di eventuali giudizi aventi a oggetto i debiti cui l'istanza si riferisce, assumendo l'impegno a rinunciare ai predetti giudizi, a spese di lite compensate. Il debitore deve depositare dichiarazione di rinuncia a spese compensate al giudizio ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 546/92 nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata di cui al comma 3, allegando la relativa quietanza di pagamento. Se il giudizio tributario è stato introdotto dal Comune di Rivarolo Canavese o dal Concessionario della Riscossione, con la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 il debitore si impegna ad accettare nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza, l'atto di rinuncia a spese di

lite compensate che sarà depositato dal Comune di Rivarolo e/o dal Concessionario della Riscossione.

6. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
7. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione-di cui all'art. 3:
 - a. Il pagamento dell'unica soluzione o della prima rata determina la revoca automatica delle dilazioni precedentemente concesse sui medesimi carichi;
 - b. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante avvisi PagoPA predisposti dal Concessionario della riscossione;
 - c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 30 novembre 2026; oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, con importo minimo di € 150,00 e scadenza della prima rata al 30 novembre 2026;
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
 - Per importi fino a € 150,00 unica soluzione;
 - per importi da € 150,00 fino a € 500,00 fino a tre rate mensili;

- per importi da € 500,01 a € 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - per importi da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - per importi da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a quarantotto rate mensili;
 - per importi da 20.000,01 a € 50.000,00 fino ad un massimo di sessanta rate mensili;
 - per importi oltre € 50.000,01 fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
4. Ai sensi dell'articolo 24, comma 7 del Regolamento delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2020 e s.m.i. approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2021, viene richiesta la stipula di apposita garanzia per l'accesso alla rateazione, di importi superiori a € 8.000,00;
 5. Sulle somme rateizzate sono dovuti interessi nella misura fissa del 2,00 per cento annuo a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per l'integrale recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal *concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15*

dicembre 1997, n. 446, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.